

201. SPECIALE COVID

LAVORATORI DIPENDENTI, SOGLIA DI ESENZIONE INCREMENTATA

01. NOZIONE

L'art. 51 del TUIR dispone che, in linea generale il reddito di lavoro dipendente è costituito **da ogni somma** e/o **valore** e/o **bene** percepito a qualsiasi titolo in virtù dell'intercorrente rapporto di lavoro subordinato. Come noto i beni e servizi forniti ai dipendenti diversi dal denaro vengono classificati dall'AA.FF. quali **fringe benefit**.

Però, l'ultimo periodo del 3° comma dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati se di importo complessivo **non superiore a €258,23** per ciascun periodo d'imposta.

Tenuto conto del diffondersi dell'emergenza epidemiologica e del difficile momento economico finanziario il **decreto** cosiddetto Agosto, **all'art. 112** eleva tale somma.

01. IL PERIODO ECCEZIONALE NELL'ART. 112 DEL DL AGOSTO

Il detto articolo dispone che, solo ed esclusivamente per l'anno 2020 l'importo del valore dei beni ceduto e dei servizi prestati all'azienda ai lavoratori dipendenti **non concorre alla formazione del reddito sino all'importo di € 516,46**. Raddoppiata, di conseguenza la soglia di esenzione originariamente prevista.

Si faccia attenzione, qualora il valore dei beni e servizi **sia superiore a detto limite** lo stesso **concorrerà per intero** alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Va specificato che tale soglia riguarda le sole erogazioni in natura, le elargizioni in denaro, infatti, rientrano nella previsione generale di assoggettamento di qualsiasi somma alla concezione di reddito (a meno di esclusioni previste dalla norma).



Va aggiunto che la previsione di esenzione si applica ai fringe benefit sia se determinati convenzionalmente, sia se determinati in base al valore normale e che il limite va considerato al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente.

RICORDA: Il limite comprende tutti i fringe benefit percepiti dal dipendente, anche se da diversi datori di lavoro.

L'erogazione liberale è consentita anche a parte dei dipendenti. E rilevano anche le erogazioni liberali concesse da terzi.

Si ricorda infine che ai fini della determinazione del valore rientrano anche i benefit prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari.

